



BOZZA REGOLAMENTO DELLE FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATE

31_03_2020

Indice:

- Premessa
- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Competenza Territoriale
- Art. 3 Funzioni Associate
- Art. 4 Ordinamento strutturale del Servizio
- Art. 5 Coordinamento e programmazione
- Art. 6 Responsabile del Servizio
- Art. 7 Modalità di esercizio
- Art. 8 Organico del servizio
- Art. 9 Rapporto gerarchico
- Art. 10 Qualifiche degli appartenenti al servizio
- Art. 11 Formazione degli operatori
- Art. 12 Servizi esterni presso altre Amministrazioni
- Art. 13 Rendicontazione e Controllo di Gestione
- Art. 14 - Aspetti finanziari
- Art. 15 Rinvio ad altre norme
- Art. 16 - Norme Transitorie

La convenzione intende sviluppare un Corpo di Polizia Municipale intercomunale finalizzato al svolgimento coordinato del servizio di polizia locale attraverso l'impiego ottimale del personale e delle risorse strumentali assegnate, uniformando comportamenti e metodologie di intervento. La gestione associata del servizio di polizia locale costituisce lo strumento mediante il quale gli enti convenzionati assicurano l'unicità di conduzione e la razionalizzazione delle procedure, permettendo, altresì, di rafforzare la presenza sul territorio delle Forze di Polizia Municipale già in servizio presso gli enti locali aderenti e/o per le nuove unità da reclutare nei prossimi anni.

Art. 1 Oggetto

Per lo svolgimento in forma associata di tutte le funzioni di polizia locale elencate nei commi successivi, i Comuni aderenti allo Snaì Calatino istituiscono il Corpo intercomunale di polizia locale denominato POLIZIA SNAI.

Art. 2 Competenza Territoriale

L'ausilio territoriale ordinario delle attività del Corpo intercomunale di polizia locale denominato POLIZIA SNAI è quello del territorio dei Comuni aderenti alla convenzione.

Art. 3 Funzioni Associate

Il Comando provvede allo svolgimento dei compiti ad esso attribuiti dalle disposizioni vigenti e dalle direttive dell'Assemblea dei Sindaci, privilegiando la prevenzione e l'educazione del cittadino:

- a) vigila sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti emanati dallo Stato, dalla Regione, dal Comune e da tutti gli Enti preposti, procedendo all'accertamento delle relative violazioni e irrogando ove competente le relative sanzioni, con particolare riferimento a quelle concernenti: la polizia urbana e rurale, tributaria, mortuaria, l'edilizia, il commercio su aree private e su aree pubbliche, i pubblici esercizi e le attività ricettive, l'igiene e la sanità pubblica, la tutela ambientale
 - b) svolge compiti di Polizia Stradale attribuiti dalla Legge alla Polizia Locale;
 - c) presta servizio d'ordine, di vigilanza e di scorta nell'interesse dei Comuni associati;
 - d) presta opera di soccorso nelle pubbliche calamità e disastri, nonché in caso di privato infortunio e collabora ai servizi ed alle operazioni di protezione civile di competenza del Comune;
 - e) svolge attività ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 5 della Legge 65/1986 nell'ambito dei servizi integrati di sicurezza ai sensi della legislazione vigente in materia.
 - f) Presidio e controllo di eventi programmati per le festività patronali, ed eventi e/o sagre e/o manifestazioni varie che necessitano della presenza della PM ai fini della sicurezza;
 - g) controllo e tutela del territorio in materia ambientale ed edilizia;
 - h) emergenze ambientali e sociali che interessano il territorio dei comuni aderenti.
 - i) sviluppo di azioni coordinate volte a garantire più alti livelli di sicurezza urbana e a prevenire i fenomeni di illegalità;
- I servizi di pronto intervento devono essere sempre garantiti.

Il personale in servizio deve sempre garantire l'operatività nell'ambito del proprio orario di servizio.

Art. 4 Ordinamento strutturale del Servizio

Il Servizio di Polizia Municipale Intercomunale è costituito da un ufficio di direzione e di coordinamento ubicato nel Comune capofila e da strutture tecnico-operative dislocate presso il Comune Capofila e gli altri Enti associati.

Art. 5 Coordinamento e programmazione

L'Assemblea dei Sindaci svolge funzioni di indirizzo e di sovrintendenza generale sul funzionamento del servizio convenzionato e si pronuncia su tutte le questioni che dovessero insorgere nella gestione associata del servizio.

In particolare, compete all'Assemblea dei Sindaci:

dettare gli indirizzi e gli obiettivi specifici della convenzione;

approvare i criteri di ripartizione delle spese tra i Comuni aderenti e di determinazione della quota associativa;

proporre al Comandante del Comune Capofila quale responsabile dell'ufficio associato, nel rispetto delle competenze di legge, la disciplina di dettaglio di particolari aspetti del Servizio (reperibilità, criteri di acquisto e assegnazione dei mezzi e delle attrezzature, utilizzo dei materiali, mezzi e attrezzature, dipendenti, ecc.);

approvare il Piano delle spese e delle entrate proposto dal responsabile dell'Ufficio associato, di concerto con le unità locali della Polizia municipale di ciascun Comune aderente;

L'Assemblea dei Sindaci, per le questioni attinenti al servizio di protezione civile, si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno e in seduta straordinaria ogni qualvolta lo stabilisca il Sindaco del Comune capofila

Art. 6 Responsabile del Servizio

Responsabile del Servizio di Polizia Municipale Intercomunale è il Comandante, che provvede ad attuare le direttive impartite dalla'Assemblea dei Sindaci ovvero dal Sindaco del Comune capofila ed a gestire l'attività di tutti gli operatori di Polizia Municipale impegnati nei servizi associati, secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Egli è responsabile verso l'Assemblea dei Sindaci e/o il Sindaco del Comune capofila dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli appartenenti al servizio.

Il Comandante sovrintende all'esecuzione dei servizi associati ed ha il compito di:

a) dirigere e coordinare gli operatori di Polizia Municipale nello svolgimento delle funzioni associate, distribuendo loro incarichi e mansioni e verificandone il corretto assolvimento rispetto alle direttive impartite;

b) vigilare sul rispetto delle norme di servizio e di comportamento dei propri collaboratori, provvedendo all'occorrenza a porre rimedio ad eventuali disfunzioni e/o disservizi ed a segnalare agli organismi preposti tutti i fatti passibili di sanzioni disciplinari;

c) coordinare i servizi di Polizia Municipale Intercomunale con quelli delle altre Forze di Polizia e della Protezione Civile, secondo i criteri e le direttive stabiliti dall'Assemblea dei Sindaci e/o dal Sindaco del Comune capofila;

d) segnalare all'Assemblea a dei Sindaci ovvero al Sindaco del Comune capofila, tutte le iniziative ritenute opportune e/o necessarie al fine di conseguire in modo ottimale ed economicamente vantaggioso gli obiettivi programmati.

Art. 7 Modalità di esercizio

Le modalità di esercizio della gestione associata saranno definite operativamente mediante specifico protocollo operativo, concordato in seno all'Assemblea dei Sindaci;

Il protocollo operativo dovrà obbligatoriamente indicare: a) la sede di svolgimento del servizio svolto in forma associata; b) le modalità operative ed organizzative di svolgimento della funzione o del servizio, con esplicita indicazione dell'ente o degli enti cui sono riconducibili gli effetti giuridici derivanti dall'esercizio del servizio; c) i beni, mobili ed immobili strumentali all'esercizio ed attuazione del presente atto; d) il budget economico - finanziario necessario per il funzionamento della presente convenzione; e) i criteri di riparto dei costi di gestione e degli eventuali proventi del servizio svolto in forma associata tra ciascuno degli enti aderenti alla presente convenzione; f) i profili professionali, gli addetti e gli uffici dei comuni associati coinvolti nell'organizzazione comunale e sovracomunale del servizio.

Art. 8 Organico del servizio

Il Servizio di Polizia Municipale Intercomunale nell'ambito territoriale interessato viene gestito in forma associata, tramite gli operatori di Polizia Municipale in ruolo presso i singoli Comuni.

Il personale che costituirà la Polizia municipale associata dello SNAI è individuato attraverso interPELLI a cui i singoli dipendenti comunali potranno aderire volontariamente, in mancanza di adesione è il Sindaco di ciascun Comune che trasmetterà l'elenco del personale da disporre per tale servizio.

Il contingente numerico degli addetti all'espletamento delle funzioni menzionate negli articoli precedenti, è determinato dalle Amministrazioni Comunali secondo i seguenti criteri generali:

- a) funzionalità, efficienza ed economicità del servizio da porre in essere;
- b) numero della popolazione residente e fluttuante;
- c) estensione, morfologia e peculiarità urbanistiche del territorio;
- d) soggiorni e/o flussi turistici;
- e) contesto commerciale e industriale locale;
- f) caratteristiche socioeconomiche della comunità locale;
- g) obiettivi perseguiti attraverso il servizio da realizzare.

Art. 9 Rapporto gerarchico

Gli appartenenti al Servizio di Polizia Municipale Intercomunale, durante l'espletamento delle funzioni associate, in relazione al proprio stato giuridico ed alla vigente legislazione, sono tenuti ad eseguire gli ordini impartiti dal Comandante del Comune Capofila ed in caso di sua assenza dal Vicecomandante del medesimo Comando.

Art. 10 Qualifiche degli appartenenti al servizio.

Ai sensi dell'art. 5 della legge 07 marzo 1986 n. 65, gli appartenenti al Servizio di Polizia Municipale Intercomunale, nell'ambito territoriale degli Enti convenzionati e nei limiti delle proprie attribuzioni esercitano:

a) funzioni di polizia giudiziaria, rivestendo a tal fine la qualifica di agenti di polizia giudiziaria, riferita agli operatori, ovvero di ufficiale di polizia giudiziaria riferita ai sottufficiali ed al responsabile del servizio, ai sensi del vigente codice di procedura penale;

b) servizi di polizia stradale, ai sensi degli artt. 11 e 12 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285; c) funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, ai sensi dell'art. 3 della legge 07.03.1986 n. 65. 2. La qualifica di agente di pubblica sicurezza, conferita dal Prefetto ai sensi dell'art. 5, commi e 3, della legge 07.03.1986 n. 65, è valida entro il territorio degli Enti associati.

3. Nell'esercizio delle funzioni di ufficiale o di agente di polizia giudiziaria e di agenti di pubblica sicurezza, gli appartenenti al Servizio di Polizia Municipale Intercomunale, messi a disposizione dal Sindaco del Comune capofila, dipendono operativamente dalla competente Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza, nel rispetto di eventuali intese tra dette Autorità ed il Sindaco medesimo.

Art. 11 Formazione degli operatori.

Ai sensi dell'art. 11 della L.R. 28 ottobre 1988 n. 62, tutti gli addetti al Servizio di Polizia Municipale Intercomunale sono obbligati a frequentare corsi di preparazione ed aggiornamento professionale ai fini dello svolgimento delle funzioni associate

Art. 12 Servizi esterni presso altre Amministrazioni.

Tutti gli addetti al Servizio di Polizia Municipale Intercomunale, durante l'espletamento di servizi associati, ai sensi dell'art. 4 comma 4 della Legge 07 marzo 1986 n. 65 e dell'art. 4 della L.R. 28 ottobre 1988 n. 62, possono essere impiegati singolarmente o riuniti in squadre operative per effettuare servizi di natura temporanea presso altre Amministrazioni locali previa comunicazione al Prefetto, ove richiesta dalle disposizioni richiamate.

Tali servizi vengono prestati conseguentemente all'assunzione di specifici atti amministrativi all'uopo redatti - da parte degli organi competenti (Amministrazioni richiedenti, Conferenza dei Sindaci, ordini di servizio) e secondo le modalità da essi previsti.

In casi di urgenza per motivi di soccorso conseguenti a calamità e disastri, il comando può essere deciso con ordine del Sindaco del Comune capofila.

Al personale comandato si applicano le disposizioni previste dalle vigenti norme disciplinanti le missioni e le trasferte dei dipendenti.

Art. 13 Rendicontazione e Controllo di Gestione

Il responsabile del Servizio di Polizia Municipale Intercomunale è tenuto a redigere con cadenza semestrale una relazione informativa e di rendicontazione delle attività svolte, da inviare all'Assemblea dei Sindaci ed anche ad ogni singolo Comando di ciascun comune aderente alla Snai del Calatino.

Anche il Servizio di Polizia Municipale Intercomunale è assoggettato al controllo di gestione secondo le modalità previste dal Comune capofila

Art. 14 - Aspetti finanziari

Ogni anno, con modalità e tempi armonizzati rispetto alle esigenze di pianificazione e di bilancio dei comuni e delle priorità concordate con i comuni, sulla base degli indirizzi formulati dall'Assemblea dei Sindaci, il responsabile del Servizio di Polizia Municipale Intercomunale elabora un piano di azione comprensivo degli eventuali costi a carico dei comuni. Il Piano di Azione è approvato dall'Assemblea dei Sindaci.

Le Amministrazioni comunali, prevedono apposito capitolo di bilancio e con cadenza annuale destinando le risorse volte a rafforzare l'organizzazione associata della funzione.

Tali somme saranno determinate dall'Assemblea dei Sindaci secondo i seguenti criteri generali di:

- a) funzionalità, efficienza ed economicità del servizio da porre in essere;
- b) numero della popolazione residente e fluttuante;
- c) estensione, morfologia e peculiarità urbanistiche del territorio;
- d) soggiorni e/o flussi turistici;
- e) contesto commerciale e industriale locale;
- f) caratteristiche socioeconomiche della comunità locale;
- g) obiettivi perseguiti attraverso i servizi da realizzare.

Art. 15 Rinvio ad altre norme

Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio alle norme contenute nella Legge 07 marzo 1986 n. 65, nella L.R. 28 ottobre 1988 n. 62 e nella L.R. 10 dicembre 1991 n. 60 e successive modifiche ed integrazioni, nonché in altre norme specifiche relative alla Polizia Municipale.

Art. 16 – Norme Transitorie

Il presente regolamento sostituisce eventuali norme aventi carattere simile o identico contenute in altri regolamenti ed abroga gli articoli in contrasto con esso, fatte salve eventuali disposizioni di carattere generale dettate da norme di legge.

Il presente regolamento, dopo l'avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione, è pubblicato per 15 giorni naturali e consecutivi all'albo pretorio, ed entra in vigore il giorno successivo all'ultimo giorno di pubblicazione.